

Accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base

Concluso a Ginevra il 27 giugno 1980

Approvato dall'Assemblea federale il 9 ottobre 1981²

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera

Entrato in vigore per la Svizzera il 9 giugno 1989

(Stato 8 giugno 2016)

Le Parti contraenti,

decise a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equità ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale;

riconoscendo la necessità di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine economico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo;

desiderose di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo;

ricordando la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD),

hanno convenuto di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionerà in conformità alle disposizioni seguenti:

Capitolo I: Definizioni

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per «Fondo» si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.
2. Per «accordo o intesa internazionale di prodotto» si intende ogni accordo o intesa intergovernativa destinata a promuovere la cooperazione internazionale relativa ad un prodotto di base, le cui parti includono produttori e consu-

RU 1989 2053; FF 1981 II 1

¹ Dal testo originale francese.

² RU 1989 2052

matori che hanno al loro attivo la maggior parte del commercio mondiale del prodotto considerato.

3. Per «organizzazione internazionale di prodotto» si intende l'organizzazione creata con un accordo o intesa internazionale di prodotto, per l'applicazione delle disposizioni del suddetto accordo o intesa.
4. Per «organizzazione internazionale di prodotto associata» si intende un'organizzazione internazionale di prodotto che si è associata al Fondo ai sensi dell'articolo 7.
5. Per «accordo d'associazione» si intende l'accordo stipulato tra un'organizzazione internazionale di prodotto ed il Fondo ai sensi dell'articolo 7.
6. Per «fabbisogni finanziari massimali» si intende l'ammontare massimale che un'organizzazione internazionale e di prodotto associata può ritirare dal Fondo e prendere in prestito dal Fondo, e che è determinato ai sensi dell'articolo 17 paragrafo 8.
7. Per «organizzazione internazionale di prodotto» si intende un organismo designato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 9.
8. Per «unità di conto» si intende l'unità di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1.
9. Per «monete utilizzabili» si intende: a) il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen giapponese, ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiate sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potrà designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Il Consiglio dei governatori designerà un'organizzazione monetaria internazionale competente ai fini del punto a) di cui sopra e adotterà con maggioranza qualificata i regolamenti relativi alla designazione della moneta ai fini del punto b) di cui sopra, in conformità alla prassi monetaria internazionale vigente. Una moneta potrà essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio d'amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.
10. Per «capitale rappresentato dai contributi diretti» si intende il capitale specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a) e paragrafo 4.
11. Per «azioni interamente liberate» si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 a) ed all'articolo 10 paragrafo 2.
12. Per «azioni esigibili» si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 b) ed all'articolo 10 paragrafo 2 b).
13. Per «capitale di garanzia» si intende il capitale investito nel Fondo ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4 da parte dei membri del Fondo che partecipano ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata.

14. Il termine «garanzie» designa le garanzie date al Fondo, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 5, dai partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono membri del Fondo.
15. L'espressione «warrants di stock» designa note di pegno di stock, fedi di deposito o altri titoli di proprietà su stock di prodotto di base.
16. Per «totale dei voti attribuiti» si intende la somma dei voti detenuti dalla totalità dei membri del Fondo.
17. Per «maggiorazione semplice» si intende la metà più uno del totale dei suffragi espressi.
18. Per «maggiorazione qualificata» si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.
19. Per «maggioranza speciale» si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.
20. Per «suffragi espressi» si intendono i voti a favore e i voti contro.

Capitolo II: Obiettivi e funzioni

Art. 2 Obiettivi

Il Fondo ha per obiettivi:

- a) servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;
- b) facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali di prodotto, in particolare in materia di prodotti di base che presentino uno speciale interesse per i Paesi in via di sviluppo,

Art. 3 Funzioni

Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:

- a) contribuirà per mezzo del suo primo conto, secondo le modalità indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto;
- b) finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalità indicate qui di seguito;
- c) favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.

Capitolo III: Membri

Art. 4 Condizioni di ammissione

Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:

- a) tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e
- b) ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.

Art. 5 Membri

I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:

- a) gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo in conformità all'articolo 54;
- b) gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56;
- c) le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente accordo in conformità all'articolo 54;
- d) le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56.

Art. 6 Limiti di responsabilità

Nessun Membro è responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, né delle obbligazioni da questo contratte.

Capitolo IV: Rapporti internazionali delle organizzazioni internazionali di prodotto e degli organismi internazionali di prodotto con il Fondo

Art. 7 Rapporti delle organizzazioni internazionali di prodotto e degli organismi internazionali di prodotto con il Fondo

1. Le «facilities» del primo conto del Fondo sono utilizzate soltanto dalle organizzazioni internazionali di prodotto che sono create per l'applicazione delle disposizioni di accordi o intese internazionali di prodotto che prevedono sia degli stock regolatori internazionali sia degli stock nazionali coordinati a livello internazionale. L'accordo d'associazione è conforme alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti compatibili con quella che il Consiglio dei governatori deve applicare.

2. Un'organizzazione internazionale di prodotto creata per l'applicazione delle disposizioni di un accordo o di un'intesa internazionale di prodotto che prevede stock regolatori internazionali, può associarsi al Fondo per gli scopi del primo conto, a condizione che l'accordo o l'intesa internazionale di prodotto sia negoziato o rinegoziato secondo il principio del finanziamento comune di uno stock regolatore e sia conforme al suddetto principio. Ai fini del presente Accordo, gli accordi o le intese internazionali di prodotto finanziati mediante un prelievo sono ammessi ad associarsi col Fondo.
3. Ogni accordo d'associazione proposto viene presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione e, con la raccomandazione del suddetto Consiglio, al Consiglio dei governatori per l'approvazione a maggioranza qualificata.
4. Nell'applicare le disposizioni dell'accordo di associazione tra il Fondo e un'organizzazione internazionale di prodotto associata, ogni istituzione rispetterà l'autonomia dell'altra. L'accordo d'associazione specificherà diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, compatibilmente con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.
5. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata è ammessa a prelevare prestiti dal Fondo per il tramite del primo conto senza pregiudizio della possibilità di ottenere un finanziamento del secondo conto, con la riserva che la suddetta organizzazione associata ed i suoi partecipanti abbiano debitamente adempiuto e adempiano ai loro obblighi nei confronti del Fondo.
6. L'accordo d'associazione prevede la liquidazione dei conti tra l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed il Fondo, prima di ogni rinnovo dell'accordo d'associazione.
7. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può, se l'accordo d'associazione lo prevede, e se l'organizzazione internazionale di prodotto precedente associata per lo stesso prodotto è d'accordo, subentrare alla suddetta organizzazione nei suoi diritti ed obblighi.
8. Il Fondo non interviene direttamente sui mercati di prodotti di base. Tuttavia, esso potrà alienare stock di prodotti di base solo in applicazione dell'articolo 17 paragrafi 15–17.
9. Ai fini del secondo conto, il Consiglio d'amministrazione designerà eventualmente degli organismi di prodotto appropriati, ivi comprese delle organizzazioni internazionali di prodotto, associate o no, quali organismi internazionali di prodotto, con la riserva che siano conformi ai criteri enunciati nell'allegato C.

Capitolo V: Capitale ed altre risorse

Art. 8 Unità di conto e moneta

1. L'unità di conto del Fondo è quella che viene definita nell'allegato f.
2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 16 paragrafo 5 b), nessun membro applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
 - a) dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
 - b) dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capitale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo;
 - c) dal pagamento di contributi volontari;
 - d) da prestiti;
 - e) dall'alienazione di stock in caso di deperimento, in conformità con l'articolo 17 paragrafi 15–17;
 - f) dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.
3. Il Consiglio d'amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.

Art. 9 Risorse di capitale

1. Il capitale del Fondo è composto:
 - a) dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47 000 azioni emesse dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 355 624 158 unità di conto;
 - b) dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformità all'articolo 14 paragrafo 4.
2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
 - a) 37 000 azioni interamente liberate;
 - b) 10 000 azioni esigibili.
3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:

- a) viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;
- b) può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità dell'articolo 12;
- c) viene aumentato della somma necessaria in conformità all'articolo 17 paragrafo 14.

5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione dell'articolo 12 paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) del presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.

Art. 10 Sottoscrizione delle azioni

1. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:

- a) 100 azioni interamente liberate;
- b) un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili.

2. Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:

- a) 100 azioni interamente liberate;
- b) un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformità con le condizioni e modalità concordate a norma dell'articolo 56.

3. Ogni Membro potrà destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovrà essere inferiore a 52 965 300 unità di conto.

4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo né cedute in garanzia né vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.

Art. 11³ Pagamento delle azioni

1. Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappresentato dai contributi diretti viene effettuato:

³ Ai fini dell'art. 11, i tassi di correzione delle monete utilizzabili in unità di conto (UC), alla data dell'Acc. (27 giu. 1980), sono i seguenti: marco tedesco 2,33306, dollaro USA 1,32162, franco francese 5,42029, lira sterlina 0,563927, yen giapponese 287,452.

- a) in qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unità di conto alla data del pagamento; oppure
- b) in una moneta utilizzabile scelta dal Membro in causa al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unità di conto alla data del presente Accordo. Il Consiglio dei governatori adotterà un regolamento in relazione al pagamento delle sottoscrizioni in monete utilizzabili se altre monete utilizzabili sono designate o se delle monete utilizzabili sono eliminate dall'elenco delle monete utilizzabili in conformità alla definizione 9 dell'articolo 1.

Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione.

2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all'articolo 12 paragrafo 2, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformità all'articolo 12 paragrafo 3.

3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a):

a) verserà il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se tale data è successiva;

b) un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), verserà il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà;

c) due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessità delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassate secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà.

4. L'ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potrà essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all'articolo 17 paragrafo 12.

5. Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.

6. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all'allegato B.

7. Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.

Art. 12 Adeguamento delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti

1. Se, diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono inferiori all'ammontare specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a), il Consiglio dei governatori verificherà al più presto se le sottoscrizioni sono sufficienti.

2. Il Consiglio dei governatori verificherà inoltre, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale rappresentato dai contributi diretti ai fini del primo conto è sufficiente. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi alla fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo.

3. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti secondo una tabella fissata dal Consiglio.

4. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale.

Art. 13 Contributi volontari

1. Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.

2. L'obiettivo da raggiungere con i contributi volontari iniziali per il secondo conto è di 211 861 200 unità di conto, indipendentemente dalla ripartizione fatta in conformità all'articolo 10 paragrafo 3.

3. a) Il Consiglio dei governatori verificherà se le risorse del secondo conto sono sufficienti al più tardi alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tenendo presenti le attività del secondo conto, il Consiglio dei governatori potrà anche procedere a tale verifica in altri momenti che esso deciderà.

b) Alla fine di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di ricostituire le risorse del secondo conto e adotterà le disposizioni volute. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.

4. I contributi volontari non sono legati a nessuna restrizione quanto alla loro utilizzazione da parte del Fondo, a meno che il contribuente non ne decida l'assegnazione al primo e al secondo conto.

Art. 14 Risorse provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo

A. Depositi in contanti

1. Al momento della sua associazione con il Fondo un'organizzazione internazionale di prodotto associata deve, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2 del presente articolo, depositare in contanti presso il Fondo in moneta utilizzabile e per conto della suddetta organizzazione associata un terzo dei suoi fabbisogni finanziari massimali. Il deposito sarà effettuato in una sola volta o a rate, come concordato dall'organizzazione associata e dal Fondo, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare dello stato della liquidità del Fondo, della necessità di ricavare il massimo vantaggio finanziario dall'apporto dei depositi in contanti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dalla capacità dell'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata a procurarsi i contanti necessari per far fronte al suo obbligo di deposito.

2. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata che possieda degli stock al momento della sua associazione con il Fondo, può far fronte ad una parte o a tutto il suo obbligo di deposito, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dando in pegno presso il Fondo o dando in deposito per conto del Fondo dei warrants di stock di valore equivalente.

3. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può depositare presso il Fondo, secondo condizioni e modalità reciprocamente accettabili, le sue eccedenze in valuta, oltre ai depositi effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

B. Capitale di garanzia e garanzie

4. Al momento dell'associazione di un'organizzazione internazionale di prodotto con il Fondo, i Membri che partecipano alla suddetta organizzazione associata apportano direttamente al Fondo del capitale di garanzia secondo le modalità stabilite dall'organizzazione associata e tali da soddisfare il Fondo. Il valore globale di garanzia, delle garanzie e dei contanti versati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo è pari ai due terzi dei futuri bisogni finanziari massimali della suddetta organizzazione associata, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. Il capitale di garanzia può, qualora si riveli opportuno, essere apportato dall'istituzione appropriata dei Membri interessati, secondo modalità che soddisfino il Fondo.

5. Se i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata non sono Membri, tale organizzazione associata deposita presso il Fondo, in aggiunta ai contanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un ammontare pari al capitale di garanzia che detti partecipanti avrebbero apportato se fossero stati Membri, restando inteso che il Consiglio dei governatori può, a maggioranza speciale, permettere alla suddetta organizzazione associata di prevedere sia l'apporto di capitale di garanzia supplementare per lo stesso ammontare da parte dei Membri partecipanti a detta

organizzazione associata, sia l'apporto di garanzie per lo stesso ammontare da parte dei partecipanti a detta organizzazione associata che non sono Membri; tali garanzie comportano obblighi finanziari paragonabili a quelli del capitale di garanzia e vengono fornite in una forma tale da soddisfare il Fondo.

6. Il capitale di garanzia e le garanzie possono essere richieste dal Fondo solo in applicazione dell'articolo 17 paragrafi da 11 a 13. Tale capitale di garanzia e tali garanzie vengono versati in moneta utilizzabile.

7. Se un'organizzazione internazionale di prodotto associata adempie al suo obbligo di deposito mediante rate in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, tale organizzazione associata ed i suoi partecipanti apportano in maniera adeguata, al momento del versamento di ogni rata, il capitale di garanzia, contanti o garanzie, in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, che rappresentano complessivamente il doppio dell'ammontare della rata.

C. Warrants di stock

8. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata dà in pegno presso il Fondo o mette in deposito per conto del Fondo tutti i warrants di stock di prodotti acquistati per mezzo del ritiro di depositi in valuta effettuati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo o di prestiti contratti presso il Fondo, a titolo di garanzia per il pagamento dei suoi obblighi nei confronti del Fondo. Il Fondo può alienare gli stock solo in conformità all'articolo 17 paragrafi da 15 a 17. Al momento della vendita dei prodotti rappresentati dai suddetti warrants di stock, l'organizzazione internazionale di prodotto associata utilizza il ricavato di tale vendita in primo luogo per rimborsare il saldo dovuto per ogni prestito eventualmente contratto presso il Fondo, in secondo luogo per far fronte ai suoi obblighi di deposito in contanti in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

9. Tutti i warrants di stock dati in pegno presso il Fondo o depositati per conto del Fondo sono valutati ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il metodo stabilito dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori.

Art. 15 Prestiti

Il Fondo può contrarre prestiti in conformità all'articolo 16 paragrafo 5 a), fermo restando che l'ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:

- a) la parte non richiesta delle azioni esigibili;
- b) la parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformità con i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 14 e
- c) la riserva speciale costituita in applicazione dell'articolo 16 paragrafo 4.

Capitolo VI: Operazioni

Art. 16 Disposizioni generali

A. Impiego delle risorse

1. Le risorse e le «facilities» del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni.

B. Due conti

2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse; un primo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17, per contribuire al finanziamento dei dispositivi di stoccaggio di prodotti di base, un secondo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18, per il finanziamento di misure diverse da quelle relative allo stoccaggio nel campo dei prodotti di base, senza che l'unità organica del Fondo sia compromessa. Tale operazione dei conti risulta dagli stati finanziari del Fondo.

3. Le risorse di ciascun conto vengono detenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate separatamente dalle risorse dell'altro conto. Le risorse di un conto non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni relativi alle operazioni od altre attività dell'altro conto.

C. Riserva speciale

4. Il Consiglio dei governatori costituisce, effettuando dei prelievi sulle entrate del primo conto e deducendo le spese di amministrazione, una riserva speciale non superiore al 10 per cento del capitale rappresentato dai contributi diretti stanziati sul primo conto per far fronte agli impegni relativi ai prestiti del primo conto, come previsto al paragrafo 12 dell'articolo 17. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come impiegare le entrate nette non destinate alla riserva speciale.

D. Poteri generali

5. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni, purché l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente Accordo e compatibili con essi:

- a) richiedere prestiti ai Membri, alle istituzioni finanziarie internazionali e, per le operazioni del primo conto, sul mercato dei capitali, conformemente alle leggi in vigore nel Paese in cui viene contratto il prestito, con la riserva che il Fondo abbia ottenuto l'approvazione di tale Paese e di ogni Paese nella cui moneta viene contratto il prestito;
- b) investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni in strumenti finanziari che può determinare conformemente alle leggi vigenti nel Paese sul territorio del quale viene operato l'investimento;

- c) esercitare qualche altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi e assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.

E. Principi generali di gestione

6. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti che il Consiglio può adottare secondo il paragrafo 6 dell'articolo 20.
7. Il Fondo adotta le disposizioni necessarie per assicurarsi che un prestito o donazione che ha concesso o al quale partecipa sia destinato esclusivamente ai fini per i quali il prestito o la donazione sono stati concessi.
8. È chiaramente indicato nel recto di qualsiasi titolo emesso dal Fondo che tale titolo non costituisce impegno alcuno per i Membri, salvo espressa dicitura sul titolo stesso.
9. Il Fondo assicura una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti.
10. Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi con risorse del Fondo. In generale tali regolamenti devono conformarsi ai principi delle licitazioni internazionali tra fornitori sul territorio dei Membri e devono dare preferenza, a seconda del caso, agli esperti, ai tecnici e ai fornitori dei Paesi in via di sviluppo Membri del Fondo.
11. Il Fondo crea stretti rapporti di lavoro con istituzioni finanziarie internazionali e regionali e può, per quanto è possibile, stabilire rapporti di lavoro con gli organismi nazionali dei Membri, pubblici o privati, che si occupano di investire fondi di sviluppo in misure di sviluppo in favore dei prodotti di base. Il Fondo può partecipare a un cofinanziamento con tali istituzioni.
12. Per le sue operazioni e nel campo di sua competenza il Fondo coopera con gli organismi internazionali di prodotto e con le organizzazioni internazionali di prodotto associate per tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo importatori se questi subiscono un danno derivante dall'adozione di misure prese in relazione al programma integrato per i prodotti di base.
13. Il Fondo gestisce le sue operazioni con prudenza, adotta le misure che reputa necessarie per preservare e salvaguardare le risorse e non compie speculazioni monetarie.

Art. 17 Il primo conto

A. Risorse

1. Le risorse del primo conto sono le seguenti:
 - a) sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul secondo conto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10;

- b) depositi in denaro di organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 14;
- c) capitale di garanzia, denaro in luogo e al posto del capitale di garanzia, e garanzie provenienti dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14;
- d) contributi volontari destinati al primo conto;
- e) proventi dei prestiti, conformemente all'articolo 15;
- f) eventuali utili netti delle operazioni del primo conto;
- g) riserva speciale di cui al paragrafo 4 dell'articolo 16;
- h) warrants di stock provenienti da organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 8 e 9 dell'articolo 14.

B. Principi regolatori delle operazioni del primo conto

2. Il Consiglio di amministrazione approva le condizioni dei prestiti per le operazioni del primo conto.

3. Il capitale rappresentato dai contributi diretti stanziato sul primo conto viene utilizzato:

- a) per consolidare la reputazione di solvibilità del Fondo per quanto attiene alle operazioni del primo conto;
- b) come capitale d'esercizio, per far fronte alle necessità a breve termine di liquidità del primo conto;
- c) come fonte di entrate per coprire le spese di amministrazione del Fondo.

4. Il Fondo preleva un interesse su tutti i prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, a dei tassi tanto bassi quanto glielo consenta e la sua possibilità di ottenere fondi e la necessità di coprire il costo dei prestiti che contrae per erogare fondi a dette organizzazioni associate.

5. Il Fondo versa, per tutti i depositi in denaro ed altri pagamenti in denaro delle organizzazioni di prodotto associate, un interesse a dei tassi adeguati compatibili con il reddito dei propri investimenti finanziari, e tenendo in considerazione il tasso applicato ai prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed il costo dei prestiti che esso contrae per le operazioni del primo conto.

6. Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti che enunciano i principi di gestione, in virtù dei quali fissa i tassi di interesse applicati conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. In tal modo, il Consiglio dei governatori tiene conto della necessità di preservare la viabilità finanziaria del Fondo e tiene presente il principio di un trattamento non discriminatorio tra le organizzazioni di prodotto associate.

C. Fabbisogni finanziari massimali

7. Ogni accordo di associazione specifica i fabbisogni massimali dell'organizzazione internazionale di prodotto associata e le misure da adottare in caso di modifica di tali fabbisogni.

8. I fabbisogni finanziari massimali di un'organizzazione internazionale di prodotto associata comprendono il costo d'acquisto delle scorte calcolato moltiplicando il volume autorizzato delle sue scorte, come specificato dall'accordo di associazione, per un adeguato prezzo di acquisto, determinato da detta organizzazione associata. Inoltre, un'organizzazione internazionale di prodotto associata può comprendere nei suoi fabbisogni finanziari massimali le spese di mantenimento specificate, eccezion fatta per gli interessi relativi ai prestiti contratti, restando inteso che la somma delle spese di mantenimento specificate non deve superare il 20 per cento del costo di acquisto.

D. Obblighi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dei loro partecipanti nei confronti del Fondo

9. Ogni accordo di associazione prevede in particolare:

- a) il modo in cui l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti debbono adempiere agli obblighi che hanno nei confronti del Fondo. Tali obblighi sono enunciati all'articolo 14 concernente i depositi, il capitale di garanzia, il denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, le garanzie e i warrants di stock;
- b) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata non richiede prestiti a terzi per le operazioni del suo stock regolatore, a meno che non sussista un mutuo accordo con il Fondo approvato dal Consiglio di amministrazione;
- c) che l'organizzazione di prodotto associata è, in qualunque momento, responsabile nei confronti del Fondo del mantenimento e conservazione delle scorte per le quali dei warrants di stock sono stati dati in pegno presso il Fondo o consegnate in deposito per conto del Fondo, e prende le necessarie garanzie e gli adeguati provvedimenti in materia di sicurezza ed in altri campi per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione di dette scorte;
- d) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata conclude con il Fondo adeguati accordi di credito che specifichino le modalità e condizioni di qualsiasi prestito approvato dal Fondo a favore di detta organizzazione associata, comprese le modalità di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;
- e) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata tiene al corrente, se del caso, il Fondo sulle condizioni e sull'evoluzione dei mercati del prodotto di cui essa si occupa.

E. Obblighi del Fondo nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate

10. Ogni accordo di associazione prevede inoltre in particolare:

- a) che, con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 11 a) del presente articolo, il Fondo adotta le necessarie disposizioni per il prelevamento, a richiesta dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, del totale o di una parte delle somme depositate conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14;

- b) che il Fondo concede prestiti all'organizzazione internazionale di prodotto associata per un importo totale che non superi la somma del capitale di garanzia non richiesto dal denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, e delle garanzie fornite dai partecipanti all'organizzazione a titolo della loro partecipazione a detta organizzazione in applicazione dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14;
- c) che i prelievi ed i prestiti effettuati e contratti da ogni organizzazione di prodotto associata conformemente ai commi a) e b) summenzionati, vengono utilizzati unicamente per far fronte ai costi di stoccaggio inclusi nei fabbisogni finanziari massimali conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Una somma che non superi la quota eventualmente compresa nei fabbisogni finanziari massimali di ogni organizzazione internazionale di prodotto associata per far fronte a delle spese di mantenimento specificate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo è utilizzata per far fronte a tali spese di mantenimento;
- d) che, salvo quanto disposto al paragrafo 11 c) del presente articolo, il Fondo mette rapidamente i warrants di stock a disposizione dell'organizzazione internazionale di prodotto associata affinché questa possa utilizzarli per la vendita del suo stock regolatore;
- e) che il Fondo rispetta il carattere riservato delle informazioni fornite dall'organizzazione internazionale di prodotto associata.

F. Mancato pagamento da parte di organizzazioni internazionali di prodotto associate

11. In caso di imminente mancato pagamento di un'organizzazione internazionale di prodotto associata, per qualsiasi prestito concesso dal Fondo, il Fondo consulta detta organizzazione associata per l'adozione di misure volte ad evitare il mancato pagamento. In caso di mancato pagamento di una organizzazione di prodotto associata il Fondo fa ricorso alle seguenti risorse, nel seguente ordine, fino alla concorrenza della somma del mancato pagamento:

- a) tutto il denaro dell'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente in possesso del Fondo;
- b) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti all'organizzazione associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione a detta organizzazione;
- c) con riserva di quanto disposto al paragrafo 15 del presente articolo, qualsiasi warrant di stock dato in garanzia presso il Fondo o consegnato in deposito per conto del Fondo dall'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente.

G. Impegni derivati dai prestiti del primo conto

12. Nel caso in cui il Fondo non possa fare altrimenti per adempiere agli obblighi relativi ai prestiti del suo primo conto, utilizza le seguenti risorse, nel seguente ordine, restando inteso che, se un'organizzazione internazionale di prodotto associata non rispetta gli obblighi che ha nei confronti del Fondo, il Fondo avrà già fatto

ricorso, per quanto è possibile, alle risorse menzionate al paragrafo 11 del presente articolo:

- a) la riserva speciale;
- b) i proventi delle sottoscrizioni di azioni interamente liberate, stanziati sul primo conto;
- c) i proventi delle sottoscrizioni di azioni esigibili;
- d) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad una organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione ad altre organizzazioni internazionali di prodotto associate.

I pagamenti effettuati dai partecipanti ad organizzazioni di prodotto associate in forza del precedente comma d) vengono rimborsati dal Fondo non appena possibile prelevando le risorse raccolte in applicazione dei paragrafi 11, 15, 16 e 17 del presente articolo; l'eventuale avanzo di risorse, dopo il rimborso, viene utilizzato per ricostituire, in ordine inverso, le risorse menzionate ai commi a), b) e c) di cui sopra.

13. I proventi delle richieste, in proporzione, di tutto il capitale di garanzia e di tutte le garanzie viene utilizzato dal Fondo dopo aver fatto ricorso alle risorse di cui al paragrafo 12 a), b) e c) del presente articolo per far fronte a uno qualsiasi dei suoi impegni che non siano impegni derivanti dal mancato pagamento di una organizzazione internazionale di prodotto associata.

14. Per consentire al Fondo di adempiere agli eventuali obblighi che sussistono dopo il ricorso alle risorse menzionate ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo, il numero di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti viene aumentato della somma necessaria all'adempimento di detti impegni ed il Consiglio dei governatori viene convocato in sessione di urgenza per decidere le modalità di tale aumento.

H. Alienazione delle scorte da parte del Fondo in caso di decadenza

15. Il Fondo ha la facoltà di alienare le scorte di prodotti di base riguardanti un'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente che è decaduta dal beneficio del Fondo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo, restando inteso che il Fondo cerca di evitare la vendita sottocosto di tali scorte rinviando la vendita in modo che tale rinvio sia compatibile con la necessità di evitare da parte sua un'inadempienza degli obblighi.

16. Il Consiglio di amministrazione esamina, ad opportuni intervalli, le alienazioni di scorte effettuate dal Fondo conformemente al paragrafo 11 c) del presente articolo, in consultazione con l'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata e decide a maggioranza qualificata sulla opportunità di rinviare dette alienazioni.

17. I proventi di tali alienazioni di scorte servono in primo luogo a rispettare gli impegni del Fondo relativi ai prestiti del primo conto per quanto riguarda l'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata, quindi a ricostituire, nell'ordine inverso, le risorse di cui al paragrafo 12 del presente articolo.

Art. 18 Il secondo conto*A. Risorse*

1. Le risorse del secondo conto sono le seguenti:

- a) la quota di capitale rappresentata dai contributi diretti stanziati sul secondo conto, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10;
- b) i contributi volontari versati sul secondo conto;
- c) gli utili netti delle operazioni del Fondo che eventualmente spettano al secondo conto;
- d) i prestiti;
- e) qualsiasi altra risorsa posta a disposizione del Fondo, da esso ricevuta od acquisita per le operazioni riguardanti il secondo conto, in applicazione del presente Accordo.

B. Limiti finanziari del secondo conto

2. La somma totale dei prestiti e donazioni che può concedere il Fondo, o ai quali può partecipare, in relazione alle operazioni del secondo conto, non può superare la somma totale delle risorse di detto conto.

C. Principi regolatori delle operazioni del secondo conto

3. Il Fondo può concedere prestiti o partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale rappresentato da contributi diretti stanziata sul secondo conto, concedere donazioni o partecipare ad esse, per il finanziamento, nel campo dei prodotti di base, di misure diverse da quelle di stoccaggio attingendo alle risorse del secondo conto, con riserva delle disposizioni del presente accordo e, in particolare, delle modalità e condizioni che seguono:

- a) dette operazioni devono essere misure di sviluppo atte a favorire i prodotti di base, volte a migliorare le strutture di mercato e a rendere più favorevole a lungo termine la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti. Comprendono la ricerca-sviluppo, i miglioramenti della produttività, la commercializzazione e le misure destinate a contribuire, generalmente mediante il cofinanziamento o l'assistenza tecnica, alla diversificazione verticale, siano esse applicate da sole, come nel caso delle derrate deperibili ed altri prodotti i cui problemi non possono essere adeguatamente risolti con lo stoccaggio, od insieme ad operazioni di stoccaggio ed in appoggio a tali operazioni;
- b) tali misure vengono patrocinate e seguite in comune da produttori e consumatori nell'ambito di un organismo internazionale di prodotto;
- c) le operazioni del Fondo a titolo del secondo conto possono assumere la forma di prestiti e donazioni concessi ad un organismo internazionale di prodotto o ad un organismo di quest'ultimo, oppure ad un Membro o a dei Membri designati da detto organismo, secondo modalità e condizioni reputate opportune dal Consiglio di amministrazione in considerazione della situazione economica dell'organismo internazionale di prodotto o del Membro o Mem-

bri interessati e della natura ed esigenze dell'operazione considerata. Tali prestiti possono essere coperti da garanzie di Stato o da altre adeguate garanzie dell'organismo internazionale di prodotto o dei Membro o Membri designati da detto organismo;

- d) l'organismo internazionale di prodotto, che patrocina un progetto finanziato dal Fondo con le risorse del secondo conto, sottopone al Fondo una proposta scritta dettagliata specificando l'oggetto, la durata, il luogo, il costo del progetto proposto ed il servizio incaricato dell'esecuzione;
- e) prima della concessione di qualsiasi prestito o donazione, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione una valutazione dettagliata della proposta, accompagnata dalle proprie raccomandazioni e, se del caso, dal parere del Comitato consultivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 25. Le decisioni concernenti la scelta e l'approvazione delle proposte vengono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, conformemente al presente Accordo e a tutti i regolamenti adottati di conseguenza per le operazioni del Fondo;
- f) per la valutazione delle proposte di progetti che gli vengono presentate in vista di un finanziamento, il Fondo ricorre, normalmente, ai servizi di organismi internazionali o regionali e può, se del caso, ricorrere ai servizi di altri organismi competenti e di consulenti specializzati nel settore considerato. Il Fondo può pure affidare a tali organismi l'amministrazione dei prestiti o donazioni ed il controllo dell'esecuzione dei progetti da esso finanziati. Tali istituzioni, organismi e consulenti vengono scelti secondo i regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori;
- g) concedendo un prestito e partecipando ad esso, il Fondo tiene nella debita considerazione le possibilità che hanno il contraente del prestito e qualunque garante di adempiere tale transazione;
- h) il Fondo conclude con l'organismo internazionale di prodotto, il servizio di detto organismo, il Membro o i Membri interessati, un accordo che specifichi la somma e che preveda in particolare tutte le garanzie dello Stato od altre adeguate garanzie, conformemente al presente Accordo ed ai regolamenti adottati dal Fondo;
- i) le somme da concedere a titolo di un'operazione di finanziamento vengono poste a disposizione del beneficiario unicamente per coprire le spese del progetto man mano che esse vengono effettivamente sostenute;
- j) il Fondo non rfinanzia progetti finanziati inizialmente da altre fonti;
- k) i prestiti sono rimborsabili nella valuta o valute con cui sono stati effettuati;
- l) il Fondo evita, per quanto è possibile, che le attività del suo secondo conto costituiscano duplicazioni di quelle di istituzioni finanziarie internazionali e regionali, ma può partecipare ad operazioni di cofinanziamento con tali istituzioni;

- m) fissando le priorità per l'impiego delle risorse del secondo conto, il Fondo attribuisce la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono interesse per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati;
- n) quando vengono previsti dei progetti per il secondo conto, si concede la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono un interesse per i Paesi in via di sviluppo, particolarmente a quelli dei piccoli produttori-esportatori;
- o) il Fondo tiene in debita considerazione l'importanza di evitare che una proporzione troppo elevata delle risorse del secondo conto venga impiegata a beneficio di un particolare prodotto di base.

D. Prestiti contratti per il secondo conto

4. I prestiti contratti dal Fondo per il secondo conto, in applicazione del paragrafo 5 a) dell'articolo 16, sono conformi ai regolamenti che il Consiglio deve adottare e sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

- a) tali prestiti vengono contratti a condizioni liberali, specificate nei regolamenti che il Fondo deve adottare, e l'importo di tali prestiti non viene impiegato a condizioni più favorevoli di quelle con le quali era stato ottenuto;
- b) ai fini della contabilità, i proventi dei prestiti contratti vengono registrati in un conto di prestiti le cui risorse vengono ritenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate, separatamente dalle altre risorse del Fondo e dalle altre risorse del secondo conto;
- c) le altre risorse del Fondo, comprese le altre risorse del secondo conto, non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni derivanti dalle operazioni od altre attività di tale conto di prestiti;
- d) i prestiti contratti per il secondo conto vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.

Capitolo VII: Organizzazione e gestione

Art. 19 Struttura del Fondo

Il Fondo è composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Direttore generale e dal personale che può essere necessario all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 20 Consiglio dei governatori

1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.
2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volontà del Membro che li ha nominati. Il supplente può partecipare alle assemblee, ma è ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.

3. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:

- a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;
- b) decidere le modalità e condizioni di adesione al presente accordo, conformemente all'articolo 56;
- c) sospendere un Membro;
- d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
- e) adottare gli emendamenti al presente Accordo;
- f) porre fine alle operazioni del Fondo e ripartire gli averi del Fondo conformemente al capitolo IX;
- g) nominare il Direttore generale;
- h) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;
- i) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;
- j) adottare, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 16, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva speciale;
- k) approvare le proposte di accordi di associazione;
- l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29;
- m) decidere la ricostituzione delle risorse del secondo conto ai sensi dell'articolo 13.

4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desidera, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.

5. Il quorum, per qualunque riunione del Consiglio dei governatori, è formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.

6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari alla conduzione degli affari del Fondo.

7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennità dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.

8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un presidente tra i governatori. Il presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. È rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.

Art. 21 Votazione al Consiglio dei governatori

1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamenti, adottare una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere un voto del Consiglio dei governatori per una particolare questione senza dover richiederne la riunione.

Art. 22 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono così delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
2. Il Consiglio dei governatori elegge 28 amministratori ed un supplente per amministratore secondo le modalità riportate nell'allegato E.
3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino alla elezione dei successori. Un supplente può partecipare alle riunioni, ma è ammesso a votare solo in assenza del titolare.
4. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
5. a) Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Ciò nonostante il Fondo può rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle assemblee.
b) Nonostante il comma a) di cui sopra, gli amministratori ed i supplenti ricevono una remunerazione dal Fondo se il Consiglio dei governatori decide, a maggioranza qualificata, che essi lavoreranno per il Fondo a tempo pieno.
6. Il quorum, per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, è formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
7. Il Consiglio di amministrazione può invitare i capi di segreteria delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e degli organismi internazionali di prodotto a partecipare, senza diritto di voto, alle deliberazioni.
8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore.

9. Il Consiglio di amministrazione può invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.

Art. 23 Votazione al Consiglio di amministrazione

1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.

Art. 24 Il Direttore generale ed il personale

1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, è governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
2. Il Direttore generale, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il Direttore generale è il più alto funzionario del Fondo ed è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
4. Il mandato del Direttore generale è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Ciò nonostante, il Direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui così decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
5. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione, della nomina e licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le più elevate qualità di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessità di assumere il personale sulla più vasta area geografica.
6. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendosi qualsiasi altra autorità. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 25 Comitato consultivo

1. a) Il Consiglio dei governatori, tenuta in considerazione la necessità di mettere in funzione il secondo conto non appena possibile, istituirà al più presto, conformemente ai regolamenti che avrà adottato, un comitato consultivo per facilitare le operazioni del secondo conto.

- b) Per quanto concerne la composizione del Comitato consultivo, si terrà in debita considerazione la necessità di una ripartizione geografica vasta ed imparziale, la necessità che ogni membro possieda una conoscenza specializzata dei problemi di sviluppo in materia dei prodotti di base e l'opportunità di assicurare una vasta rappresentanza di interessi in causa, compresi gli interessi di coloro che hanno versato dei contributi volontari.
2. Le funzioni del Comitato consultivo sono le seguenti:
- a) fornire pareri al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici dei programmi di misure proposte al Fondo dagli organismi internazionali di prodotto per scopi di finanziamento e cofinanziamento mediante il secondo conto e le priorità che conviene concedere a tali proposte;
 - b) fornire pareri, su richiesta del Consiglio di amministrazione, riguardo agli aspetti specifici relativi alla valutazione di particolari progetti per i quali si prevede un finanziamento mediante il secondo conto;
 - c) fornire pareri al Consiglio di amministrazione riguardo ai principi diretti e ai criteri da applicare per stabilire le relative priorità fra le misure riguardanti il secondo conto, per determinare le procedure di valutazione, per concedere donazioni e aiuti sotto forma di prestiti e per le operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie internazionali ed altri organismi;
 - d) formulare osservazioni concernenti i rapporti del Direttore generale sul controllo, l'esecuzione e la valutazione di progetti finanziati mediante il secondo conto.

Art. 26 Disposizioni in materia di bilancio e verifica dei conti

1. Le spese amministrative del Fondo vengono coperte dalle entrate del primo conto.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuo, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.

Art. 27 Sede ed Uffici

La sede del Fondo è situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all'occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.

Art. 28 Pubblicazione dei rapporti

Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicate per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD, alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed alle altre organizzazioni internazionali interessate.

Art. 29 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni

1. Il Fondo può avviare dei negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una delle istituzioni specializzate considerate all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con l'UNCTAD e con gli organismi delle Nazioni Unite, con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed organismi pubblici che si occupano di settori connessi e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.

3. Il Fondo può stabilire rapporti di lavoro con gli organismi considerati al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto il Consiglio di amministrazione decide in proposito.

Capitolo VIII:**Ritiro e sospensione di Membri e ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate****Art. 30** Ritiro di Membri

Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35 e delle disposizioni dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.

Art. 31 Sospensione

1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, può, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.

2. Allorquando il Consiglio dei governatori si è assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualità.

3. Durante la sospensione, un Membro non è ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.

Art. 32 Liquidazione dei conti

1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo. È ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddisfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14. Ogni accordo di associazione prevede che, se un partecipante all'organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l'organizzazione internazionale di prodotto associata farà in modo che tali disposizioni siano prese al più tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro.

2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 33 Ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate

1. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può, con riserva delle modalità e condizioni enunciate nell'accordo di associazione, ritirarsi dall'associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro. L'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo.

2. Quando un'organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati:

- a) organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell'organizzazione associata;
- b) organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.

Capitolo IX:**Sospensione o cessazione definitiva delle operazioni e regolamento degli obblighi****Art. 34** Sospensione temporanea delle operazioni

In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.

Art. 35 Cessazione definitiva delle operazioni

1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obblighi.

2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti ed obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che:

- a) il Fondo non è obbligato ad adottare disposizioni per il ritiro, a richiesta, dei depositi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente al paragrafo 10 a) dell'articolo 17, né a concedere nuovi prestiti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente al paragrafo 10 b) dell'articolo 17;
- b) nessun Membro può ritirarsi né essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.

Art. 36 Regolamento degli obblighi: disposizioni generali

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.

2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:

- a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento;
- b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.

3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a

delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti. Tale ripartizione tra tutti i Membri o tra tutti i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono Membri è subordinata al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo nei confronti di tali Membri o partecipanti e viene effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori giudica opportuni.

Art. 37 Regolamento degli obblighi: primo conto

1. I prestiti concessi alle organizzazioni internazionali di prodotti associate a titolo delle operazioni del primo conto non rimborsate al momento della decisione di far cessare le operazioni del Fondo vengono rimborsate dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate interessate entro 12 mesi dalla data di tale decisione. Al momento del rimborso di tali prestiti i warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo a titolo di tali prestiti vengono riconsegnati alle organizzazioni internazionali di prodotto associate.

2. I warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo per i prodotti di base, acquisiti mediante depositi in denaro dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate vengono resi alle organizzazioni internazionali di prodotto associate in maniera compatibile con l'impiego dei depositi in denaro e delle eccedenze specificato al paragrafo 3 b) del presente articolo, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente rispettato i loro obblighi nei confronti del Fondo.

3. I seguenti obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del primo conto vengono regolati simultaneamente ed in modo uguale ricorrendo agli averi del primo conto, conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dell'articolo 17:

- a) obblighi nei confronti dei creditori del Fondo; e
- b) obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate relativi a depositi in denaro e alle eccedenze detenuti dal Fondo conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 14, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente adempiuto agli obblighi nei confronti del Fondo.

4. La ripartizione degli averi detenuti nel primo conto viene effettuata sulla base e nell'ordine seguente:

- a) le somme, fino alla concorrenza del valore del capitale di garanzia richiesto e versato dai Membri, in applicazione del paragrafo 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali Membri proporzionalmente alla loro quota del valore totale del capitale di garanzia richiesto e versato;
- b) le somme, fino alla concorrenza del valore delle garanzie richieste e versate dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate che non sono Membri, conformemente ai paragrafi 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali partecipanti proporzionalmente alla loro quota del valore totale delle garanzie richieste e versate.

5. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel primo conto dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene eseguita tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati sul primo conto.

Art. 38 Regolamento degli obblighi: secondo conto

1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del secondo conto vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del secondo conto in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 18.

2. Gli eventuali averi ancora detenuti, se del caso, nel secondo conto vengono ripartiti innanzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 10, quindi tra i contributi di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 13.

Art. 39 Regolamento degli obblighi: altri averi del Fondo

1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.

2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 1 dell'articolo 38. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell'ordine specificati al paragrafo 4 dell'articolo 37, quindi tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.

Capitolo X: Statuto giuridico, privilegi e immunità

Art. 40 Obiettivi

Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello statuto giuridico, dei privilegi e delle immunità enunciati nel presente capitolo.

Art. 41 Statuto giuridico del Fondo

Il Fondo ha piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacità processuale attiva e passiva.

Art. 42 Immunità in materia di azione giudiziaria

1. Il Fondo gode dell'immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:

- a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
- b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori;
- c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.

Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.

2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l'alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.

Art. 43 Insequestrabilità degli averi

I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.

Art. 44 Inviolabilità degli archivi

Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.

Art. 45 Esenzione delle restrizioni relative agli averi

Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.

Art. 46 Privilegi in materia di comunicazioni

Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale è parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.

Art. 47 Privilegi ed immunità di alcune persone

Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunità;
- b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, così come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunità relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri e agli obblighi del servizio civile o militare, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro;
- c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro.

Art. 48 Immunità fiscale

1. Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al più a commissioni dei servizi resi.

2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attività del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi, il Membro in causa adotta, per quanto è possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti né alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.

3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri.

4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, né sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di qualunque natura:

- a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito dal Fondo; oppure
- b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.

Art. 49 Soppressione delle immunità, esenzioni e privilegi

1. Le immunità, esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità, esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quanto tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.

2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori può delegargli, e il dovere di togliere l'immunità di un qualunque membro del personale caso in cui del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l'immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.

Art. 50 Applicazione del presente capitolo

Ogni Membro agisce in modo da applicare sul suo territorio i principi e gli obblighi enunciati nel presente capitolo.

Capitolo XI: Emendamenti

Art. 51 Emendamenti

1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti.
3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare:
 - a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo;
 - b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo;
 - c) i limiti di responsabilità previsti all'articolo 6;
 - d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 9;
 - e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi può, a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.

Capitolo XII: Interpretazione ed arbitrato

Art. 52 Interpretazione

1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che può porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformità al regolamento che il Consiglio dei governatori deve adottare.

2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro può richiedere, entro sei mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori è definitiva.

3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformità alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 53, se un membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.

Art. 53 Arbitrato

1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.

2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, o è nell'incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. È sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è definitiva ed obbligatoria per le parti.

3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l'organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all'arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.

Capitolo XIII: Disposizioni finali

Art. 54 Firma e ratifica, accettazione o approvazione

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell'Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) presso la sede

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1° ottobre 1980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria può diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 55 Depositario

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Accordo.

Art. 56 Adesione

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.

Art. 57 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando il Depositario avrà ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condizione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell'Allegato A e che almeno il 50 per cento dell'obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell'articolo 13 siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo.

2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del deposito.

Art. 58 Riserve

Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, può essere oggetto di riserva.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate.

Fatto a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme)

*Allegato A***Sottoscrizione di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti**

Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili			Totale
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)
Afghanistan	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Albania	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Algeria	118	892 844	9	68 098	127	960 942
Angola	117	885 277	8	60 532	125	945 809
Arabia Saudita	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Argentina	153	1 157 670	26	196 728	179	1 354 398
Australia	425	3 215 750	157	1 187 936	582	4 403 686
Austria	246	1 861 352	70	529 653	316	2 391 005
Bahamas	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Bahrein	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Bangladesh	129	976 075	14	105 931	143	1 082 005
Barbados	102	771 780	1	7 566	103	779 347
Belarus	100	756 647	0	0	100	756 647
Belgio	349	2 640 699	121	915 543	470	3 556 242
Benin	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Bhutan	100	756 647	0	0	100	756 647
Bolivia	113	855 011	6	45 399	119	900 410
Botswana	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Brasile	338	2 557 467	115	870 144	453	3 427 612
Bulgaria	152	1 150 104	25	189 162	177	1 339 265
Burkina Faso	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Burundi	100	756 647	0	0	100	756 647
Cambogia	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Camerun	116	877 711	8	60 532	124	938 242
Canada	732	5 538 657	306	2 315 340	1 038	7 853 997
Capo Verde	100	756 647	0	0	100	756 647
Cecoslovacchia	292	2 209 410	93	703 682	385	2 913 092
Ciad	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Cile	173	1 309 000	35	264 827	208	1 573 826
Cina	1 111	8 406 350	489	3 700 005	1 600	12 106 354
Cipro	100	756 647	0	0	100	756 647
Colombia	151	1 142 537	25	189 162	176	1 331 699
Comore	100	756 647	0	0	100	756 647
Congo	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Corea (Nord)	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Corea (Sud)	151	1 142 537	25	189 162	176	1 331 699
Costarica	118	892 844	8	60 532	126	953 375
Côte d'Ivoire	147	1 112 271	22	166 462	169	1 278 734

Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili			Totale
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)
Cuba	184	1 392 231	41	310 225	225	1 702 456
Danimarca	242	1 831 086	68	514 520	310	2 345 606
Dominica	100	756 647	0	0	100	756 647
Ecuador	117	885 277	8	60 532	125	945 809
Egitto	147	1 112 271	22	166 462	169	1 278 734
El Salvador	118	892 844	9	68 098	127	960 942
Emirati Arabi Uniti	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Etiopia	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Figi	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Filippine	183	1 384 664	40	302 659	223	1 687 323
Finlandia	196	1 483 028	46	348 058	242	1 831 086
Francia	1 385	10 479 563	621	4 698 779	2 006	15 178 342
Gabon	109	824 745	4	30 266	113	855 011
Gambia	102	771 780	1	7 566	103	779 347
Germania	1 819	13 763 412	831	6 287 738	2 650	20 051 149
Ghana	129	976 075	14	105 931	143	1 082 005
Giamaica	113	855 011	6	45 399	119	900 410
Giappone	2 303	17 425 584	1 064	8 050 726	3 367	25 476 309
Gibuti	100	756 647	0	0	100	756 647
Giordania	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Grecia	100	756 647	0	0	100	756 647
Grenada	100	756 647	0	0	100	756 647
Guatemala	120	907 977	10	75 665	130	983 641
Guiana	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Guinea	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Guinea equatoriale	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Guinea-Bissau	100	756 647	0	0	100	756 647
Haiti	103	779 347	2	15 133	105	794 480
Honduras	110	832 312	5	37 832	115	870 144
India	197	1 490 595	47	355 624	244	1 846 219
Indonesia	181	1 369 531	39	295 092	220	1 664 624
Iran	126	953 375	12	90 798	138	1 044 173
Iraq	111	839 878	6	45 399	117	885 277
Irlanda	100	756 647	0	0	100	756 647
Islanda	100	756 647	0	0	100	756 647
Isole Salomone	101	764 214	0	0	101	764 214
Israele	118	892 844	8	60 532	126	953 375
Italia	845	6 393 668	360	2 723 930	1 205	9 117 598
Kenya	116	877 711	7	52 965	123	930 676
Kuwait	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Laos	101	764 214	0	0	101	764 214
Lesotho	100	756 647	0	0	100	756 647
Libano	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Liberia	118	892 844	8	60 532	126	953 375

Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili		Totale	
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)
Libia	105	794 480	3	22 699	108	817 179
Liechtenstein	100	756 647	0	0	100	756 647
Lussemburgo	100	756 647	0	0	100	756 647
Madagascar	106	802 046	3	22 699	109	824 745
Malawi	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Malaysia	248	1 876 485	72	544 786	320	2 421 271
Maldive	100	756 647	0	0	100	756 647
Mali	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Malta	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Marocco	137	1 036 607	18	136 196	155	1 172 803
Mauritania	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Mauritius	109	824 745	5	37 832	114	862 578
Messico	144	1 089 572	21	158 896	165	1 248 468
Monaco	100	756 647	0	0	100	756 647
Mongolia	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Mozambico	106	802 046	3	22 699	109	824 745
Myanmar	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Nauru	100	756 647	0	0	100	756 647
Nepal	101	764 214	0	0	101	764 214
Nicaragua	114	862 578	6	45 399	120	907 977
Niger	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Nigeria	134	1 013 907	16	121 064	150	1 134 971
Norvegia	202	1 528 427	49	370 757	251	1 899 184
Nuova Zelanda	100	756 647	0	0	100	756 647
Olanda	430	3 253 583	159	1 203 069	589	4 456 652
Oman	100	756 647	0	0	100	756 647
Pakistan	122	923 110	11	83 231	133	1 006 341
Panama	105	794 480	3	22 699	108	817 179
Papuasiasia-Nuova Guinea	116	877 711	8	60 532	124	938 242
Paraguay	105	794 480	2	15 133	107	809 612
Perù	136	1 029 040	17	128 630	153	1 157 670
Polonia	362	2 739 063	126	953 375	488	3 692 438
Portogallo	100	756 647	0	0	100	756 647
Qatar	100	756 647	0	0	100	756 647
Regno Unito	1 051	7 952 361	459	3 473 010	1 510	11 425 372
Repubblica centrafricana	102	771 780	1	7 566	103	779 347
Repubblica Dominicana	121	915 543	10	75 665	131	991 208
Romania	142	1 074 439	20	151 329	162	1 225 768
Russia	1 865	14 111 469	853	6 454 200	2 718	20 565 669
Rwanda	103	779 347	1	7 566	104	786 913

Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili			Totale
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)
Saint Vincent e Grenadine	100	756 647	0	0	100	756 647
Samoa	100	756 647	0	0	100	756 647
San Marino	100	756 647	0	0	100	756 647
Santa Lucia	100	756 647	0	0	100	756 647
Santa Sede	100	756 647	0	0	100	756 647
Sao Tomé e Principe	101	764 214	0	0	101	764 214
Senegal	113	855 011	7	52 965	120	907 977
Serbia e Montenegro	151	1 142 537	24	181 595	175	1 324 133
Seychelles	100	756 647	0	0	100	756 647
Sierra Leone	103	779 347	1	7 566	104	786 913
Singapore	134	1 013 907	17	128 630	151	1 142 537
Siria	113	855 011	7	52 965	120	907 977
Somalia	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Spagna	447	3 382 213	167	1 263 601	614	4 645 813
Sri Lanka	124	938 242	12	90 798	136	1 029 040
Stati Uniti d'America	5 012	37 923 155	2 373	17 955 237	7 385	55 878 392
Sudafrica	309	2 338 040	101	764 214	410	3 102 253
Sudan	124	938 242	12	90 798	136	1 029 040
Surinam	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Svezia	363	2 746 629	127	960 942	490	3 707 571
Svizzera	326	2 466 670	109	824 745	435	3 291 415
Swaziland	104	786 913	2	15 133	106	802 046
Tanzania	113	855 011	6	45 399	119	900 410
Thailandia	137	1 036 607	18	136 196	155	1 172 803
Togo	105	794 480	3	22 699	108	817 179
Tonga	100	756 647	0	0	100	756 647
Trinità e Tobago	103	779 347	2	15 133	105	794 480
Tunisia	113	855 011	6	45 399	119	900 410
Turchia	100	756 647	0	0	100	756 647
Ucraina	100	756 647	0	0	100	756 647
Uganda	118	892 844	9	68 098	127	960 942
Ungheria	205	1 551 127	51	385 890	256	1 937 017
Uruguay	107	809 612	4	30 266	111	839 878
Venezuela	120	907 977	10	75 665	130	983 641
Viêt-Nam	108	817 179	4	30 266	112	847 445
Yemen (Aden)	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Yemen (Sanaa)	101	764 214	1	7 566	102	771 780
Zaire	147	1 112 271	22	166 462	169	1 278 734
Zambia	157	1 187 936	27	204 295	184	1 392 231
Zimbabwe	100	756 647	0	0	100	756 647

*Allegato B***Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 11**

1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni interamente liberate di cui all'articolo 10 paragrafo 1 b) nel modo seguente:

- a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;
- b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalità e alla data che verranno fissate dal Consiglio d'amministrazione;
- c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalità e alla data che verranno fissate dal Consiglio d'amministrazione.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati può essere sospeso dalla qualità di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilità di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilità di far fronte a detti obblighi.

*Allegato C***Condizioni di ammissione per gli organismi internazionali di prodotto**

1. Ogni organismo internazionale di prodotto deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
2. Deve occuparsi in modo continuativo di ciò che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.
3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.
4. Deve poter disporre di un'adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi, partecipanti.
5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilità tecniche o altre responsabilità che dovessero derivare dalla sua associazione alle attività del secondo conto siano convenientemente esercitate.

*Allegato D***Attribuzione di voti**

1. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
 - a) 150 voti di base;
 - b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
 - c) un voto per ogni lotto di 37 832 unità di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
 - d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 b), dispone di:
 - a) 150 voti di base;
 - b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
 - c) un voto per ogni lotto di 37 832 unità di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
 - d) i voti che possono essergli attribuiti in conformità ai paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell'articolo 9 e al paragrafo 3 dell'articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresentato dai contributi diretti che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che è prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformità ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
 - a) il numero dei Membri;
 - b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
 - c) l'importo del capitale di garanzia.
5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragrafo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avrà adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale.

*Allegato D, appendice***Attribuzione di voti**

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Afghanistan	150	207	357
Albania	150	157	307
Algeria	150	245	395
Angola	150	241	391
Arabia Saudita	150	207	357
Argentina	150	346	496
Australia	150	925	1 075
Austria	150	502	652
Bahamas	150	197	347
Bahrein	150	197	347
Bangladesh	150	276	426
Barbados	150	199	349
Belarus	150	151	301
Belgio	150	747	897
Benin	150	197	347
Bhutan	150	193	343
Bolivia	150	230	380
Botswana	150	197	347
Brasile	150	874	1 024
Bulgaria	150	267	417
Burkina Faso	150	197	347
Burundi	150	193	343
Cambogia	150	197	347
Camerun	150	239	389
Canada	150	1 650	1 800
Capo Verde	150	193	343
Cecoslovacchia	150	582	732
Ciad	150	201	351
Cile	150	402	552
Cina	150	2 850	3 000
Cipro	150	193	343
Colombia	150	340	490
Comore	150	193	343
Congo	150	201	351
Corea (Nord)	150	205	355
Corea (Sud)	150	340	490
Costarica	150	243	393
Côte d'Ivoire	150	326	476
Cuba	150	434	584
Danimarca	150	493	643
Dominica	150	193	343

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Ecuador	150	241	391
Egitto	150	326	476
El Salvador	150	245	395
Emirati Arabi Uniti	150	197	347
Etiopia	150	216	366
Figi	150	207	357
Filippine	150	430	580
Finlandia	150	385	535
Francia	150	3 188	3 338
Gabon	150	218	368
Gambia	150	199	349
Germania	150	4 212	4 362
Ghana	150	276	426
Giamaica	150	230	380
Giappone	150	5 352	5 502
Gibuti	150	193	343
Giordania	150	205	355
Grecia	150	159	309
Grenada	150	193	343
Guatemala	150	251	401
Guiana	150	216	366
Guinea	150	207	357
Guinea equatoriale	150	197	347
Guinea-Bissau	150	193	343
Haiti	150	203	353
Honduras	150	222	372
India	150	471	621
Indonesia	150	425	575
Iran	150	266	416
Iraq	150	226	376
Irlanda	150	159	309
Islanda	150	159	309
Isole Salomone	150	195	345
Israele	150	243	393
Italia	150	1 915	2 065
Kenya	150	237	387
Kuwait	150	201	351
Laos	150	195	345
Lesotho	150	193	343
Libano	150	207	357
Liberia	150	243	393
Libia	150	208	358
Liechtenstein	150	159	309
Lussemburgo	150	159	309
Madagascar	150	210	360

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Malawi	150	201	351
Malaysia	150	618	768
Maldives	150	193	343
Mali	150	201	351
Malta	150	197	347
Marocco	150	299	449
Mauritania	150	216	366
Mauritius	150	220	370
Messico	150	319	469
Monaco	150	159	309
Mongolia	150	157	307
Mozambico	150	210	360
Myanmar	150	205	355
Nauru	150	193	343
Nepal	150	195	345
Nicaragua	150	232	382
Niger	150	197	347
Nigeria	150	290	440
Norvegia	150	399	549
Nuova Zelanda	150	159	309
Olanda	150	936	1 086
Oman	150	193	343
Pakistan	150	257	407
Panama	150	208	358
Papuasia-Nuova Guinea	150	239	389
Paraguay	150	207	357
Perù	150	295	445
Polonia	150	737	887
Portogallo	150	159	309
Qatar	150	193	343
Regno Unito	150	2 400	2 550
Repubblica centrafricana	150	199	349
Repubblica Dominicana	150	253	403
Romania	150	313	463
Russia	150	4 107	4 257
Rwanda	150	201	351
Saint Vincent e Grenadine	150	193	343
Samoa	150	193	343
San Marino	150	159	309
Santa Lucia	150	193	343
Santa Sede	150	159	309
Saô Tomé e Principe	150	195	345
Senegal	150	232	382
Serbia e Montenegro	150	338	488
Seychelles	150	193	343

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Sierra Leone	150	201	351
Singapore	150	291	441
Siria	150	232	382
Somalia	150	197	347
Spagna	150	976	1 126
Sri Lanka	150	263	413
Stati Uniti d'America	150	11 738	11 888
Sudafrica	150	652	802
Sudan	150	263	413
Surinam	150	205	355
Svezia	150	779	929
Svizzera	150	691	841
Swaziland	150	205	355
Tanzania	150	230	380
Thailandia	150	299	449
Togo	150	208	358
Tonga	150	193	343
Trinità e Tobago	150	203	353
Tunisia	150	230	380
Turchia	150	159	309
Ucraina	150	151	301
Uganda	150	245	395
Ungheria	150	387	537
Uruguay	150	214	364
Venezuela	150	251	401
Viêt-Nam	150	216	366
Yemen (Aden)	150	197	347
Yemen (Sanaa)	150	197	347
Zaire	150	326	476
Zambia	150	355	505
Zimbabwe	150	193	343
Totale globale	24 450	79 924	104 374

Elezione degli amministratori

1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio.
2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalità.
3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominata conformemente all'allegato D.
4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto:
 - a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta;
 - b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformità al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti.
6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e così via finché non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera così il 3,5 per cento.
7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o più governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o più di detti governatori, ma non la totalità, possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a più del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sarà autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio.
8. Per stabilire se una candidatura è eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Allegato.

9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procederà alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finché non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28^a candidatura sarà designata a maggioranza semplice dei voti rimasti.

10. Qualora un governatore abbia votato a. favore di una candidatura non eletta all'ultimo turno di scrutinio, potrà designare una candidatura eletta, con il consenso di quest'ultima, per rappresentare al Consiglio d'amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura così designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Allegato.

11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell'intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, può designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest'ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.

*Allegato F***Unità di conto**

Il valore di un'unità di conto è la somma dei valori delle unità monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:

Dollaro USA	0,40
Marco tedesco	0,32
Yen giapponese	21
Franco francese	0,42
Lira sterlina	0,050
Lira italiana	52
Fiorino olandese	0,14
Dollaro canadese	0,070
Franco belga	1,6
Riyal dell'Arabia Saudita	0,13
Corona svedese	0,11
Rial iraniano	1,7
Dollaro australiano	0,017
Peseta spagnola	1,5
Corona norvegese	0,10
Scellino austriaco	0,28

Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unità di conto, nonché dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.

Campo d'applicazione l'8 giugno 2016⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	28 marzo	1984	19 giugno	1989
Algeria	31 marzo	1982	19 giugno	1989
Angola	28 gennaio	1986	19 giugno	1989
Arabia Saudita	16 marzo	1983	19 giugno	1989
Argentina*	1° luglio	1983	19 giugno	1989
Bangladesh	1° giugno	1981	19 giugno	1989
Benin	25 ottobre	1982	19 giugno	1989
Bhutan	18 settembre	1984	19 giugno	1989
Botswana	22 aprile	1982	19 giugno	1989
Brasile	28 giugno	1984	19 giugno	1989
Bulgaria	24 settembre	1987	19 giugno	1989
Burkina Faso	8 luglio	1983	19 giugno	1989
Burundi	1° giugno	1982	19 giugno	1989
Camerun	1° febbraio	1983	19 giugno	1989
Capo Verde	30 luglio	1984	19 giugno	1989
Ciad	6 giugno	1984	19 giugno	1989
Cina	2 settembre	1981	19 giugno	1989
Colombia	8 aprile	1986	19 giugno	1989
Communauté des états de l'Afrique orientale	25 aprile	2006 A	25 aprile	2006
Comore	27 gennaio	1984	19 giugno	1989
Comunità andina	24 gennaio	2008 A	24 gennaio	2008
Comunità dei Caraibi	15 maggio	2007 A	15 maggio	2007
Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale	1° maggio	2009 A	1° maggio	2009
Comunità economica eurasiatica	6 marzo	2009 A	6 marzo	2009
Congo (Brazzaville)	4 novembre	1987	19 giugno	1989
Congo (Kinshasa)	27 ottobre	1983	19 giugno	1989
Corea (Nord)	5 giugno	1987	19 giugno	1989
Corea (Sud)	30 marzo	1982	19 giugno	1989
Costa Rica	21 novembre	2002	21 novembre	2002
Côte d'Ivoire	29 ottobre	1996	29 ottobre	1996
Cuba*	21 luglio	1988	19 giugno	1989
Danimarca	13 maggio	1981	19 giugno	1989
Ecuador	4 maggio	1982	19 giugno	1989
Egitto	11 giugno	1982	19 giugno	1989
Emirati Arabi Uniti	26 aprile	1983	19 giugno	1989
Etiopia	19 novembre	1981	19 giugno	1989
Filippine	13 maggio	1981	19 giugno	1989

⁴ RU 1989 2053, 1992 992, 2003 2571, 2007 2061, 2011 1627 e 2016 2305.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Finlandia	30 dicembre	1981	19 giugno	1989
Francia	17 settembre	1982	19 giugno	1989
Gabon	30 novembre	1981	19 giugno	1989
Gambia	14 aprile	1983	19 giugno	1989
Germania	15 agosto	1985	19 giugno	1989
Ghana	19 gennaio	1983	19 giugno	1989
Giamaica	7 gennaio	1985	19 giugno	1989
Gibuti	25 novembre	1985	19 giugno	1989
Grecia	10 agosto	1984	19 giugno	1989
Guatemala	22 marzo	1985	19 giugno	1989
Guinea	9 dicembre	1982	19 giugno	1989
Guinea equatoriale	22 luglio	1983	19 giugno	1989
Guinea-Bissau	7 giugno	1983	19 giugno	1989
Haiti	20 luglio	1981	19 giugno	1989
Honduras	26 maggio	1988	19 giugno	1989
India	22 dicembre	1981	19 giugno	1989
Indonesia	24 febbraio	1981	19 giugno	1989
Iraq	10 settembre	1981	19 giugno	1989
Irlanda	11 agosto	1982	19 giugno	1989
Italia	20 novembre	1984	19 giugno	1989
Kenya	6 aprile	1982	19 giugno	1989
Kuwait	26 aprile	1983	19 giugno	1989
Laos	17 dicembre	2002 A	17 dicembre	2002
Lesotho	6 dicembre	1983	19 giugno	1989
Madagascar	21 ottobre	1987	19 giugno	1989
Malawi	15 dicembre	1981	19 giugno	1989
Malaysia	22 settembre	1983	19 giugno	1989
Maldiva	11 luglio	1988	19 giugno	1989
Mali	11 gennaio	1982	19 giugno	1989
Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe	3 febbraio	1998	3 febbraio	1998
Marocco	29 maggio	1987	19 giugno	1989
Mauritania	28 agosto	1990	28 agosto	1990
Messico	11 febbraio	1982	19 giugno	1989
Mozambico	30 settembre	1993	30 settembre	1993
Myanmar	21 novembre	1996 A	21 novembre	1996
Nepal	3 aprile	1984	19 giugno	1989
Nicaragua	5 marzo	1984	19 giugno	1989
Niger	19 ottobre	1981	19 giugno	1989
Nigeria	30 settembre	1983	19 giugno	1989
Norvegia	15 luglio	1981	19 giugno	1989
Organisation de l'Unité Africaine	16 marzo	1998 A	16 marzo	1998
Paesi Bassi*	9 giugno	1983	19 giugno	1989
Pakistan	9 giugno	1983	19 giugno	1989
Papua Nuova Guinea	27 gennaio	1982	19 giugno	1989

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Perù	29 luglio	1987	19 giugno	1989
Portogallo	3 luglio	1989	3 luglio	1989
Regno Unito	31 dicembre	1981	19 giugno	1989
Rep. Centrafricana	2 agosto	1983	19 giugno	1989
Ruanda	23 marzo	1983	19 giugno	1989
Russia	8 dicembre	1987	19 giugno	1989
Samoa	6 marzo	1984	19 giugno	1989
São Tomé e Príncipe	6 dicembre	1983	19 giugno	1989
Senegal	20 giugno	1983	19 giugno	1989
Serbia	14 febbraio	1983	19 giugno	1989
Sierra Leone	7 ottobre	1982	19 giugno	1989
Singapore	16 dicembre	1983	19 giugno	1989
Siria*	8 settembre	1983	19 giugno	1989
Somalia	27 agosto	1984	19 giugno	1989
Spagna	5 gennaio	1984	19 giugno	1989
Sri Lanka	4 settembre	1981	19 giugno	1989
Sudan	30 settembre	1983	19 giugno	1989
Svezia	6 luglio	1981	19 giugno	1989
Svizzera	27 agosto	1982	19 giugno	1989
Swaziland	29 giugno	1988	19 giugno	1989
Tanzania	11 giugno	1982	19 giugno	1989
Thailandia	6 agosto	1992	6 agosto	1992
Togo	10 aprile	1984	19 giugno	1989
Trinidad e Tobago	22 gennaio	1998 A	22 gennaio	1998
Tunisia	15 dicembre	1982	19 giugno	1989
Uganda	19 marzo	1982	19 giugno	1989
Unione economica e monetaria dell'Africa occidentale	9 giugno	2009 A	9 giugno	2009
Unione europea	6 luglio	1990	6 luglio	1990
Venezuela*	31 marzo	1982	19 giugno	1989
Yemen	8 gennaio	1986	19 giugno	1989
Zambia	16 marzo	1983	19 giugno	1989
Zimbabwe	28 settembre	1983	19 giugno	1989

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

L'opzione prevista nell'articolo 11 paragrafo 1 lettera a) è stata scelta dagli Stati seguenti:

Pakistan

L'opzione prevista nell'articolo 11 paragrafo 1 lettera b) è stata scelta dagli Stati seguenti:

	Divisa
Argentina	franco francese
Bangladesh	franco francese
Corea (Nord)	franco francese
Corea (Sud)	franco francese
Danimarca	franco francese
Finlandia	franco francese
Ghana	franco francese
Grecia	franco francese
India	franco francese
Irlanda	franco francese
Italia	franco francese
Laos	franco francese
Malaysia	franco francese
Malawi	dollaro USA
Marocco	franco francese
Mauritania	franco francese
Mozambico	franco francese
Niger	dollaro USA
Norvegia	franco francese
Papuasia-Nuova Guinea	dollaro USA
Perù	franco francese
Regno Unito	franco francese
Repubblica Centrafricana	franco francese
Singapore	franco francese
Spagna	franco francese
Sri Lanka	franco francese
Svezia	franco francese
Svizzera	franco francese
Swaziland	franco francese
Tanzania	dollaro USA
Tunisia	franco francese
Venezuela	franco francese

Riserve e dichiarazioni

Argentina

L'Argentina formula una riserva riguardo all'articolo 53 dell'Accordo.

Cuba

La stessa riserva dell'Argentina.

Paesi Bassi

L'Accordo si applica al Regno in Europa e alle Antille olandesi.

Siria

La stessa riserva dell'Argentina.

Venezuela

La stessa riserva dell'Argentina.

